



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Lo stato dell'arte della normativa europea e nazionale in materia di classificazione di rifiuti

Alessandra Pellegrini
Direzione Centrale Tecnico Scientifica
Federchimica

La normativa attualmente vigente in Italia sulla classificazione dei rifiuti

Il Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)

- **Art. 184**

- **Allegato D**



Ha ripreso i contenuti della
Decisione 2000/532/CE,
integrandoli con ulteriori
specificazioni su alcuni punti

- **Allegato I**



Con le modifiche apportate dal
D.Lgs. 205/2010, ha recepito
l'allegato III della Direttiva Quadro
sui Rifiuti 2008/98/CE

Art. 184 - Classificazione dei rifiuti

4. Sono *rifiuti pericolosi* quelli che recano le *caratteristiche di cui all'Allegato I (...)*

5. *L'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D ... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.*

L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

Con decreto del Ministero dell'ambiente ..., da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (NdR: 23 giugno 2011) possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli Allegati D e I.

Le più recenti modifiche all'Allegato D

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»

(GU n.144 del 24-6-2014)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.



**Conversione
in legge**

Legge 11 agosto 2014, n. 116

(S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).

Le più recenti modifiche all'Allegato D

D.L. 91/2014 – art. 13, comma 5, lettera b-bis

- ✓ Vengono aggiunte nuove indicazioni alla premessa all'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 che riporta il Catalogo Europeo dei Rifiuti,
(non espressamente previste dalla normativa UE)
- ✓ Vengono definite nuove indicazioni per l'attribuzione ai rifiuti dei codici C.E.R. e delle caratteristiche di pericolo.
- ✓ Le disposizioni si applicheranno a partire dal **18 febbraio 2015** (decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)

«Classificazione dei rifiuti:

- 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.*
- 2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.*
- 3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.*
- 4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:*
 - a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:*
 - la scheda informativa del produttore;*
 - la conoscenza del processo chimico;*
 - il campionamento e l'analisi del rifiuto;*
 - b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:*
 - la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;*
 - le fonti informative europee ed internazionali;*
 - la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;*

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

Sulla caratteristica «Ecotossico»

Introduzione all'Allegato D, punto 5 (inserito dalla Legge 28/2012)

5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. **Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.**

Le novità dall'Europa

I 2 nuovi provvedimenti UE

«Regolamento (UE) n. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»

pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 365 del 19/12/2014


«Decisione della commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE)»

pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 370 del 30/12/2014

Entrata in vigore dei 2 provvedimenti

**Regolamento (UE)
n. 1357/2014**

**Decisione
2014/955/UE**

- 
- ✓ In vigore dal 20° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E.
 - ✓ Si applicano dal 1° giugno 2015

Perché queste novità?

Perché queste novità?

Per allineare le regole sulla classificazione dei rifiuti

a quelle sulla classificazione delle sostanze e delle miscele dettate dal **Regolamento CLP!**

Il Regolamento CLP

- Regolamento 1272/2008 (CLP)
- Pubblicato sulla GU.UE il 31 dicembre 2008.
- Entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
- Riguarda la Classificazione, l'Etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
- Dal 2009 al 2014, Il Reg.1272/2008 è stato modificato da 6 Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATP)

CLP: entrata in vigore e periodo di transizione

1° dicembre 2010

Sostanze: obbligo di etichettare le sostanze in base al CLP
(facoltativo per le miscele)

1° giugno 2015

Miscele: obbligo di etichettare le miscele in base al CLP








Deroga fino al 1° giugno 2017 per l'etichettatura in base al CLP delle miscele già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 e a scaffale dei rivenditori/grossisti

Campo di applicazione

- tutte le **sostanze chimiche e le miscele pericolose**, compresi i biocidi e gli antiparassitari;
- **esclusi i preparati** che ricadono sotto **altra normativa europea** (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i **rifiuti**;
- si applica alla produzione e all'uso di sostanze o miscele e **non al trasporto** sebbene i criteri per le proprietà chimico-fisiche derivino dal trasporto.

Nuovi criteri di classificazione

Es. Tossicità acuta orale

						
EU	T ⁺ R28		T R25			X _n R22
LD ₅₀	≤5	5-25	25-50	50-200	200-300	300-2000
CLP	Cat.1	Categoria 2		Categoria 3		Categoria 4
						

Cosa cambierà dal 1 giugno 2015?

Le principali novità, in breve

- $H \rightarrow HP$
- Le nuove indicazioni sull'attribuzione delle caratteristiche "HP" fanno riferimento alle indicazioni di pericolo "H" del Regolamento CLP
- Non esiste più la distinzione tra H3A e H3B (facilmente infiammabili e infiammabili)
- il punto di infiammabilità che porta all'attribuzione della nuova caratteristica HP3 non è più 55°C(es.: infiammabili i rifiuti liquidi con punto di infiammabilità < 60°C)
- Sono definiti nuovi limiti di concentrazione e nuovi criteri per l'attribuzione di diverse frasi "HP".
- Introdotte Indicazioni sull'attribuzione della caratteristica di pericolo HP13 "sensibilizzante"

Regolamento (UE) n. 1357/2014

Considerando n. 7

Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare.